

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2628

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(FACCHIANO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

(RUBERTI)

(V. Stampato Camera n. 4800)

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 gennaio 1991*

Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È concesso un contributo straordinario dello Stato di lire un miliardo per l'anno 1991 in favore dell'Accademia della Crusca per l'esercizio e lo sviluppo delle attività di istituto dell'Accademia medesima e per opere di manutenzione straordinaria della sua sede, per il completamento degli impianti, per l'acquisto di apparecchiature elettroniche e informatiche, per lo sviluppo delle banche dati dell'Accademia e delle ricerche connesse.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire un miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: «Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.